



LAVORO STRAORDINARIO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero. Il lavoro straordinario sar  contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.

Viene inoltre fissato un limite complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore, elevato a 250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti, e a 260 ore per le attiv  di manutenzione, installazione e montaggi.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.

LAVORO FESTIVO

È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dal Ccnl. Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi, oltre che sui minimi, su tutti gli elementi fissi mensili, , sono le seguenti:

	LAVORO NON A TURNI	LAVORO A TURNI
Lavoro straordinario prime due ore	25%	25%
Lavoro straordinario ore successive	30%	30%
Lavoro notturno fino alle ore 22	20%	15%
Lavoro notturno oltre le ore 22	30%	15%
Lavoro festivo	50%	50%
Lavoro festivo con riposo compensativo	10%	10%
Straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55%	55%
Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	35%	35%
Straordinario notturno (prime 2 ore)	50%	40%
Straordinario notturno (ore successive)	50%	45%
Lavoro notturno festivo	60%	55%
Lavoro notturno festivo con riposo compensativo	35%	30%
Straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore)	75%	65%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	55%	50%

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì), sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.

Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.

NOTA BENE: quando le prestazioni straordinarie superano le 2 ore, tutte le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 50%.

Fermi restando i limiti massimi previsti di lavoro straordinario, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione e dall'accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria, per prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle misure annue di:

- 40 ore per i lavoratori turnisti
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende oltre i 200 dipendenti
- 48 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti

